



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL
SUOLO PUBBLICO MEDIANTE
DEHORS**

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2023

La Responsabile della III Area
Arch. Rossana Forleo



Indice	Art.
Oggetto e finalità	1
Ambiti di applicazione	2
Definizioni	3
Ubicazione	4
Criteri e prescrizioni	5
Divieti e limitazioni	6
Requisiti igienico-sanitari	7
Modalità di presentazione delle istanze e procedimento amministrativo	8
Durata dell'autorizzazione	9
Rinnovo	10
Obblighi di manutenzione	11
Sanzioni e misure ripristinatorie	12
Sospensione e revoca dell'autorizzazione	13
Garanzia	14
Disposizioni transitorie e finali	15



Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 e nel rispetto del principio di cui all'art. 9 della Costituzione, il Comune di Castellaneta tutela l'iniziativa economico-privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, facendo sì che l'uso degli spazi pubblici sia concesso nel rispetto del preminente interesse pubblico.
2. Il Comune di Castellaneta riconosce altresì la funzione positiva dell'utilizzo di manufatti e strutture leggere facilmente rimovibili, che costituiscono, arredano e delimitano lo spazio per la sosta ed il ristoro all'aperto, denominati “**dehors**”, in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale e di rivitalizzazione della città, nell'alveo di regole che ne garantiscano l'aspetto dell'igiene, dell'ordine e della compatibilità con i luoghi.
3. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico per la realizzazione di dehor continuativo o stagionale, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica della Città.

È stato altresì predisposto in ossequio dell'art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Articolo 2 – Ambiti di applicazione

1. La disciplina contenuta nel presente Regolamento si applica agli elementi singoli o aggregati, smontabili e facilmente rimovibili installati su:
 - a) **suolo pubblico**: con il termine “suolo pubblico” si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) **suolo privato di uso pubblico**: per “suolo privato di uso pubblico” si intende l'area di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico uso e passaggio.
2. La disciplina contenuta nel presente Regolamento non si applica ai manufatti insistenti su suolo privato, l'installazione dei quali resta subordinata al regime abilitativo previsto dalla normativa vigente in materia di attività edilizia.
3. Possono richiedere l'installazione di dehors i titolari di:
 - esercizi commerciali;
 - pubblici esercizi;
 - attività commerciale su aree pubbliche;
 - attività artigianali, nonché associazioni, circoli, società;
4. Le disposizioni previste nel presente Regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.
5. Per il centro storico si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale.
6. I dehors devono essere realizzati in conformità alle normative sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.



Articolo 3 – Definizioni

1. Dehors: insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto effettuato:
 - a) dai titolari di esercizi commerciali;
 - b) dai titolari di pubblici esercizi;
 - c) dai titolari di attività commerciale su aree pubbliche;
 - d) dai titolari di attività artigianali, nonché associazioni, circoli, società;
2. Dehors di tipo A: costituito al massimo da tavolini, sedie/poltroncine/panche di lunghezza inferiore o uguale a metri due, ombrelloni o tende a sbraccio, fioriere per la delimitazione degli spazi e/o pannelli trasparenti di altezza massima pari a metri 1,80 (un metro e ottanta centimetri), con l'eventuale aggiunta di pedane, elementi per il riscaldamento/raffrescamento e corpi illuminanti, cestini per la raccolta di rifiuti;
3. Dehors di tipo B: costituito dagli elementi del dehors di tipo A, con l'eventuale aggiunta di coperture e/o pannelli laterali di altezza superiore a metri 1,80 (un metro e ottanta centimetri). In generale fanno parte di questa categoria le combinazioni o l'aggiunta di elementi di diversa tipologia e caratteristiche di quelli indicati al punto precedente;
4. Dehors stagionale: dehors di tipo A o B installato per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni a far data dal giorno del rilascio del titolo autorizzativo;
5. Dehors continuativo: dehors di tipo A o B installato per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio del titolo autorizzativo.

Articolo 4 – Ubicazione

1. In riferimento al tessuto urbano della città e ai diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Regolamento individua le seguenti 3 aree, così come perimetrate nell'elaborato planimetrico Allegato 1:
 - Zona A: zona coincidente con il perimetro del Centro Storico (contesto del centro urbano denominato "CUT.NS - Contesto urbano da tutelare - nucleo storico" del P.U.G. approvato);
 - Zona B: zona coincidente con il contesto urbano denominato "CUC.ED, Contesto Urbano Consolidato, cortine ed edifici di pregio storico/architettonico" del P.U.G. approvato;
 - Zona C: il resto del territorio comunale.
2. I dehors riferiti ad attività ubicate a confine di due zone sopra indicate devono rispettare le prescrizioni più restrittive del presente Regolamento.
3. Di seguito si rappresenta la compatibilità tra le strutture e le relative aree ove insediabili, in relazione anche della durata ammissibile, secondo la classificazione di cui all'art. 3.

		UBICAZIONE			DURATA	
		ZONA A	ZONA B	ZONA C	STAGIONALE	CONTINUATIVO
TIPOLOGIA	DEHOR DI TIPO A	SI	SI	SI	SI	SI
	DEHOR DI TIPO B	NO	NO	SI	SI	SI



Articolo 5 – Criteri e prescrizioni

1. I dehors devono essere installati garantendo attiguità all'esercizio e non possono estendersi oltre il fronte del locale (porzione di prospetto compresa tra la mezzeria dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio) di cui costituisce pertinenza, salvo specifiche autorizzazioni dei titolari dei prospetti confinanti.
2. Nei casi in cui il titolare dell'attività non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici, può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività che ha presentato istanza, nei limiti di superficie stabiliti dal presente Regolamento.
3. La distanza laterale minima tra il limite dell'occupazione e l'apertura/ingresso al fabbricato più vicina deve essere pari a metri 0,75 (settantacinque centimetri); per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l'assenso del Condominio e che la zona di marciapiede rimanente abbia una larghezza non inferiore a metri 1,50 (un metro e cinquanta centimetri); eventuali deroghe possono essere concesse per i dehors da installare in zona A, previo parere della Polizia Locale.
4. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio, di norma non inferiore a metri 1,50 (un metro e cinquanta centimetri); qualora sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede è possibile proporre una sistemazione alternativa che garantisca il passaggio dei pedoni in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.
5. È ammessa l'installazione di dehors su aree di parcheggio; in ogni caso l'installazione non dovrà essere superiore ad un'area relativa a massimo 4 posti auto e comunque ad un fronte di sviluppo lineare superiore a metri 10.
6. Qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
7. Le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici (paletti, transenne parapetonali, dissuasori e rastrelliere) maggiore di metri 1,00 (uno); la distanza minima dai fusti arborei deve essere pari a metri 1,00 (uno) e non devono essere realizzati ancoraggi interrati di qualsiasi natura entro una distanza di almeno metri 4,00 (quattro) dal fusto stesso.
8. Le occupazioni adiacenti le intersezioni stradali devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio pari a m 5,00 e non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli; eventuali deroghe possono essere concesse mediante il parere della Polizia Locale; in nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e la segnaletica verticale od orizzontale.
9. L'allestimento di dehors in adiacenza di un attraversamento pedonale (strisce pedonali) deve mantenere, rispetto al senso di marcia, una distanza pari ad almeno metri 3,00 (tre) dallo stesso.
10. Le occupazioni devono mantenere una distanza pari almeno a metri 1,50 (un metro e cinquanta centimetri) da altre occupazioni contigue o porsi in aderenza.
11. Le strutture e i manufatti dei dehors devono:
 - a) essere costituiti da componenti aventi colori e materiali coordinati ed in armonia con il contesto circostante;
 - b) essere idonei a resistere alle sollecitazioni meccaniche e alle azioni degli agenti atmosferici;
 - c) essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificati di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e, secondo la normativa vigente, recanti rispettivamente "*Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei*



materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi";

- d) essere realizzati preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati;
 - e) essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali (elementi di copertura);
 - f) essere prive di sconnessioni (pavimentazione);
 - g) garantire l'areazione e l'illuminazione naturale.
12. Il titolare del dehors, nella realizzazione dello stesso, deve rispettare quanto segue:
- a) forma geometrica semplice e regolare, con altezza interna minima di metri 2,40 (due metri e quaranta centimetri) e massima non superiore a metri 3,50 (tre metri e cinquanta centimetri); per le coperture inclinate i valori mini e massimi vanno riferiti all'altezza media.
 - b) lunghezza massima pari alla proiezione del fronte del locale di riferimento sullo spazio pubblico antistante; eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite massimo di metri 5,00 (cinque) per lato, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei titolari delle attività produttive e dei condomini latitanti;
 - c) superficie massima autorizzabile per ogni esercizio non eccedente il 100% (cento per cento) di quella complessiva interna dell'attività - al netto di accessori e pertinenze - e comunque non superiore a metri quadrati 120 (centoventi), previa dimostrazione della disponibilità di servizi adeguati all'intera superficie interna ed esterna; eventuali deroghe possono essere concesse per i dehors da installare in zona A, previo parere della Polizia Locale;
 - d) profondità massima, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, pari allo spazio per la sosta più la parte di marciapiede occupabile, garantendo una fascia pedonale in adiacenza ai fabbricati pari a metri 1,50 (un metro e cinquanta centimetri); eventuali deroghe possono essere concesse per i dehors da installare in zona A, previo parere della Polizia Locale;
 - e) nelle vie e negli spazi pedonalizzati, occorre assicurare uno spazio libero largo almeno metri 3,50 (tre metri e 50 centimetri), necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
 - f) nei portici la profondità massima consentita è pari ad 2/3 (due terzi) della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica;
 - g) i dehors collocati su manto stradale devono necessariamente prevedere l'installazione di pedane in legno;
 - h) qualora occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors;
 - i) i dehors da ubicarsi su viabilità carrabile o su aree adibite alla sosta, devono obbligatoriamente prevedere l'installazione della pedana ed essere presegnalati con segnale di obbligo di cui al Codice della Strada.
13. I dehors possono eventualmente essere fissati al suolo solo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
14. I dehors non devono occultare la vista di targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, delle lapidi o cippi commemorativi, autorizzati o posti dal Comune.
15. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili ai sensi della L. 13/1989 e DPR 503/1996 e ss.mm.ii..
16. Su ciascun dehors deve essere collocato apposito cartello, visibile agli organi di vigilanza e controllo, riportante gli estremi del titolo abilitativo, la superficie assentita e la denominazione dell'esercizio di cui è pertinenza.

Articolo 6 – Divieti e limitazioni

1. Non è consentito installare dehors:



- a) che risultino in contrasto con i requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 7, salvo deroghe motivate concesse dall'ASL competente;
 - b) che risultino in contrasto con le normative sulle barriere architettoniche;
 - c) che risultino in contrasto con il Codice della Strada;
 - d) non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato o che siano disciplinate come ZTL e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione;
 - e) che inglobino elementi di arredo urbano quali panchine, fioriere, cestini;
 - f) su sede stradale soggetta a divieto di sosta e/o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico e/o su pista ciclabile;
 - g) ad una distanza inferiore a metri 1 (uno) dal tronco di alberi, fatta eccezione per i dehors con soli tavolini, sedie e ombrelloni;
 - h) ad una distanza radiale inferiore a metri 15 (quindici) dagli accessi ad edifici di culto; la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici, inoltre, non deve essere inferiore a metri 7 (sette);
 - i) a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo storico architettonico di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., salvo autorizzazione della Soprintendenza;
 - j) per tutti gli edifici individuati nella Tav. f.14.1 del PUG vigente come "*CUC.ED, Contesto Urbano Consolidato, cortine ed edifici di pregio storico/architettonico*", ovvero nella Zona B di cui all'art.4, è prescritto che i dehors non siano disposti a contatto con le cortine murarie, ma collocati ad una distanza non inferiore a metri 1,50 (un metro e cinquanta centimetri);
 - k) a distanza inferiore a metri 5,00 (cinque) da monumenti, fontane e altre opere di rilevanza storica o artistica e, se dotati di recinzioni, a distanza inferiore a metri 3,00 (tre) dalle stesse; le installazioni non dovranno presentare elementi di delimitazione o coperture che possano occultare, in tutto o in parte, il bene vincolato;
 - l) collocati in posizione tale da occultare la vista di eventuali impianti semaforici e la segnaletica verticale od orizzontale;
 - m) collocati in posizione tale da occultare la vista di targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, delle lapidi o cippi commemorativi, autorizzati o posti dal Comune.
2. Sugli elementi e strutture dei dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne e/o loghi d'esercizio, non luminosi né illuminati.
3. Altresì è fatto obbligo di rispettare le seguenti limitazioni:
- nella Zona B – così come individuata nell'art. 4, è consentito esclusivamente il posizionamento di "*Dehors di tipo A*";
 - nelle aree mercatali è consentita esclusivamente l'installazione di "*Dehors di tipo A*", con l'obbligo di rimozione degli stessi durante gli orari di svolgimento dei mercati;
 - nei portici è consentita esclusivamente l'installazione di "*Dehors di tipo A*", senza l'utilizzo di pedane ed elementi ombreggianti;
 - il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. È vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (videogiochi, slot machine, videopoker).
4. Nella Zona A – così come individuata nell'art. 4 – e presso gli immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, è consentito esclusivamente il posizionamento di "*Dehors di tipo A*", con le seguenti limitazioni:
- per la delimitazione degli spazi è consentita esclusivamente l'installazione di fioriere, pali con cordone e/o pannelli trasparenti (in vetro, plexiglass o policarbonato) di altezza massima pari a metri 1,50 (un metro e cinquanta centimetri);
 - è consentito esclusivamente il posizionamento di ombrelloni;



- è vietata l'installazione di elementi in PVC, ad eccezione dei componenti dell'arredo costituito da tavoli e sedie;
- è consentita l'installazione di pedane esclusivamente dove e se esse sono effettivamente necessarie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per superare dislivelli o disuniformità del piano;
- in caso sia necessaria l'installazione delle pedane, esse devono essere costituite esclusivamente da struttura in legno o supporti in gomma non visibili e devono presentare esclusivamente finitura in tavolato in legno oppure del tipo "decking" effetto legno;
- per la realizzazione degli elementi strutturali del dehors (braccio degli ombrelloni, telaio dei pannelli trasparenti, ecc.) è consentito esclusivamente usare i seguenti materiali: legno, ferro, ferro battuto, corten o alluminio;
- è consentito esclusivamente realizzare gli elementi strutturali del dehors (braccio degli ombrelloni, telaio dei pannelli trasparenti, ecc.) in legno naturale oppure in metallo, con finitura nei seguenti colori: bianco, antracite, marrone e corten (effetto ruggine);
- tavoli e sedie potranno essere di colore bianco oppure di gradazioni del grigio e del marrone;
- le fioriere dovranno essere cromaticamente coordinate con gli altri elementi del dehors (braccio degli ombrelloni, telaio dei pannelli trasparenti, ecc.), e costituite da semplici parallelepipedi con base rettangolare o quadrata;
- nelle fioriere è consentito mettere a dimora esclusivamente piante da fiore o arbusti tipici della vegetazione autoctona quali: rinosperum, gelsomino, dipladenia, rosmarino, alloro, lentisco, mirto, ibiscus, fico d'india o corbezzolo, ecc.

Articolo 7 – Requisiti igienico-sanitari

1. L'utilizzo dell'area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principali criteri:
 - a) devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie relative alla somministrazione di alimenti e bevande (tutela da contaminazione: polveri, scarichi degli autoveicoli, esalazione di caditoie fognanti ecc.);
 - b) deve essere protetta dal traffico veicolare tramite barriere;
 - c) deve essere sottoposta a pulizia almeno due volte al giorno;
 - d) la superficie calpestabile non deve presentare sconnessioni o gradini, né dislivelli tali da costituire pericolo di caduta o scivolamento;
 - e) il responsabile del pubblico esercizio dovrà operare le dovute integrazioni al manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.) in considerazione dell'ampliamento ed integrazioni apportate all'attività, indicando le modalità per l'individuazione e successiva eliminazione di punti critici, affrontando anche problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno;
 - f) tutti gli elementi costitutivi del dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti, funzionali ed in perfetta efficienza tecnico-estetica, anche negli eventuali periodi di inattività dell'esercizio;
 - g) la somministrazione su apposita area di ristorazione deve essere attrezzata in modo tale da:
 - proteggere gli alimenti da ogni contaminazione nonché da garantire la loro conservazione alle temperature previste dalle norme di legge ed all'interno di contenitori idonei;
 - consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature;
2. Altresì è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero massimo dei posti a sedere deve essere rapportato alle dimensioni della cucina, al numero dei servizi igienici disponibili ed alla superficie della zona di sosta;
 - b) il dehors deve presentare pavimentazione tale da consentire adeguata pulizia, che impedisca il sollevamento di polveri o di altro materiale contaminante (ad esempio in asfalto compatto o in mattoni da esterni, chianche o basole, ecc. tutti in buono stato di manutenzione) con adeguata pendenza al fine di agevolare il rapido deflusso delle acque meteoriche e di lavaggio;
 - c) l'area del dehors deve essere individuata e delimitata mediante opportuni sistemi o materiali (fioriere, siepi, corde, transenne ecc.);



- d) deve essere garantita protezione con idonei sistemi (gazebo, ombrelloni, etc.) e lontane da fonti di polvere o altro materiale contaminante, durante lo svolgimento dell'attività;
 - e) devono essere disposti contenitori di rifiuti nell'area;
 - f) i dehors installati garantiscono l'attiguità all'esercizio;
 - g) deve essere garantita la presenza di servizi igienici anche per gli utenti; negli esercizi, quali bar e similari, ove non si svolge alcuna attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti può essere sufficiente, sino ad un massimo di 30 posti a sedere, il servizio igienico interno all'esercizio;
 - h) negli esercizi di somministrazione in genere, compresi bar e similari, in cui si svolgono attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti, deve/devono essere presente/i servizio/i igienico/i destinato/i al pubblico distinto/i da quello/i destinato/i al personale addetto all'attività; il numero dei servizi igienici da destinare al pubblico deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere, prevedendo almeno un servizio igienico sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a 100 posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo, distinto per sesso, per ulteriori 100 posti o frazione; in caso di documentata impossibilità tecnica, è consentito, solo per gli utenti, utilizzare anche bagni mobili purché idonei dal punto di vista igienico-sanitario.
3. Quanto non riportato nel presente Regolamento resta disciplinato dal Regolamento igienico-sanitario vigente.

Articolo 8 – Modalità di presentazione delle istanze e procedimento amministrativo

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors, continuativo o stagionale, su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, deve ottenere specifico titolo autorizzativo. A tal fine il soggetto interessato deve presentare apposita istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica.
2. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il SUAP può sospendere il procedimento richiedendo le opportune integrazioni/chiarimenti, assegnando un termine congruo per la presentazione delle stesse. Entro il medesimo termine, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione della pratica, il SUAP inoltra l'istanza alla Polizia Locale, all'Ufficio Patrimonio, all'ASL ed agli ulteriori enti coinvolti nel procedimento. Il parere vincolante della Polizia Locale e dell'Ufficio Patrimonio deve essere trasmesso al SUAP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della pratica. La mancata espressione del parere di uno o entrambi questi uffici equivale a diniego. Entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione dell'ultimo dei pareri vincolanti da acquisire (sia Polizia Locale ed Ufficio Patrimonio e Manutenzioni che degli altri enti eventualmente coinvolti), il SUAP provvede al rilascio dell'Autorizzazione richiesta. In ogni caso, il mancato rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del SUAP, fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei relativi Responsabili, equivale ad espresso diniego all'occupazione del suolo pubblico nelle forme stabilite dal presente Regolamento.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione, a seconda della tipologia di dehors da installare:

Dehors di tipo A

- a) n. 2 marche da bollo da € 16,00;
- b) versamento del pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 100,00 se stagionale ovvero € 200,00 se continuativo;
- c) dati relativi all'autorizzazione dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande concessa dal comune;
- d) elaborato di inquadramento su base ortofoto e strumento urbanistico vigente, in scala opportuna, con l'esatta individuazione dell'area d'intervento;
- e) planimetrie quotate dello stato di fatto e di progetto, in scala 1:50 o 1:100, nelle quali sia indicata l'eventuale presenza di segnaletica stradale, di fermate dei mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi e di eventuali altre possibili interferenze. Nell'elaborato di progetto va



indicata con precisione l'area interessata dal dehors e la disposizione degli elementi di arredo con le relative dimensioni;

- f) documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, con allegata planimetria dei punti di scatto;
- g) relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente Regolamento, con indicazione dell'ambito urbano di riferimento e delle specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, ombrelloni, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- h) nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare (o condominio) e dell'esercente del negozio adiacente, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell'attività richiedente, ovvero qualora riguardi aree condominiali;
- i) dichiarazione a firma di tecnico abilitato circa il rispetto della normativa vigente sulle barriere architettoniche, della sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo da installare;
- j) dichiarazione a firma di tecnico abilitato circa il rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento Comunale;
- k) atto unilaterale d'obbligo per la rimozione di ogni elemento del dehors al termine dell'occupazione del suolo pubblico ed al ripristino dei luoghi;
- l) progettazione redatta ai sensi del D.M. 37/08 e ss.mm.ii. e/o della normativa di settore vigente, in caso di realizzazione di impianti (elettrico, di diffusione acustica, apparecchi riscaldanti, ecc.) da installare nel dehors;
- m) dichiarazione a firma di tecnico abilitato in merito al rispetto dei requisiti igienico-sanitari del dehors ovvero istanza di deroga da trasmettere all'ASL competente per il tramite del SUAP;
- n) dichiarazioni a firma di tecnico abilitato in ordine ai vincoli presenti ovvero, nei casi previsti dalla norma vigente, istanze di acquisizione dei pareri da trasmettere agli Uffici/Enti competenti per il tramite del SUAP.

Dehor di tipo B

- a) n. 2 marche da bollo da € 16,00;
- b) versamento del pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 100,00 se stagionale ovvero € 200,00 se continuativo;
- c) dati relativi all'autorizzazione dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande concessa dal comune;
- d) elaborato di inquadramento su base ortofoto e strumento urbanistico vigente, in scala opportuna, con l'esatta individuazione dell'area d'intervento;
- e) planimetrie quotate dello stato di fatto e di progetto, in scala 1:50 o 1:100, nelle quali sia indicata l'eventuale presenza di segnaletica stradale, di fermate dei mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi e di eventuali altre possibili interferenze;
- f) rappresentazione grafica del dehors, comprensiva di piante quotate ed arredate, prospetti e sezioni, in scala 1:50 o 1:100, e con particolari costruttivi relativi alle modalità di ancoraggio al suolo ed agli edifici;
- g) documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, con allegata planimetria dei punti di scatto;
- h) documentazione di rendering e/o foto inserimento del dehors nel contesto;
- i) relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente Regolamento, con indicazione dell'ambito urbano di riferimento e delle specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, ombrelloni, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- j) nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare (o condominio) e dell'esercente del negozio adiacente, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell'attività richiedente, ovvero qualora riguardi aree condominiali;
- k) dichiarazione a firma di tecnico abilitato circa il rispetto della normativa vigente sulle barriere architettoniche, della sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo da installare;



- l) dichiarazione a firma di tecnico abilitato circa il rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento Comunale;
 - m) atto unilaterale d'obbligo per la rimozione di ogni elemento del dehors al termine dell'occupazione del suolo pubblico ed al ripristino dei luoghi;
 - n) polizza fideiussoria a garanzia della rimozione della struttura;
 - o) documentazione di deposito o autorizzazione da trasmettere al competente ufficio della Provincia di Taranto per il tramite del SUAP, in ordine alle strutture portanti ai sensi degli artt. 93 e 94, nel rispetto della normativa vigente. Qualora la struttura rientri tra quelle definite "prive di rilevanza" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., è necessario presentare la documentazione prevista al paragrafo 3 dell'allegato E della D.G.R. n. 1663 del 29/11/2022;
 - p) progettazione redatta ai sensi del D.M. 37/08 e ss.mm.ii. e/o della normativa di settore vigente, in caso di realizzazione di impianti (elettrico, di diffusione acustica, apparecchi riscaldanti, ecc.) da installare nel dehors;
 - q) dichiarazione a firma di tecnico abilitato in merito al rispetto dei requisiti igienico-sanitari del dehors ovvero istanza di deroga da trasmettere all'ASL competente per il tramite del SUAP;
 - r) dichiarazioni a firma di tecnico abilitato in ordine ai vincoli presenti ovvero, nei casi previsti dalla norma vigente, istanze di acquisizione dei pareri da trasmettere agli Uffici/Enti competenti per il tramite del SUAP.
4. In caso di occupazione temporanea del suolo pubblico mediante dehors installati sui beni di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale di Castellaneta o in aree private con servitù di uso pubblico, tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.), entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il SUAP del Comune di Castellaneta inoltrerà alla Soprintendenza i seguenti elaborati, corredati da attestazione da parte del RUP di conformità alle norme del presente Regolamento, ovvero:
- elaborato di inquadramento su base ortofoto e strumento urbanistico vigente, in scala opportuna, con l'esatta individuazione dell'area d'intervento;
 - planimetrie quotate dello stato di fatto e di progetto, in scala 1:50 o 1:100, nelle quali sia indicata l'eventuale presenza di segnaletica stradale, di fermate dei mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi e di eventuali altre possibili interferenze. Nell'elaborato di progetto va indicata con precisione l'area interessata dal dehors e la disposizione degli elementi di arredo con le relative dimensioni;
 - documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, con allegata planimetria dei punti di scatto;
 - relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento, con indicazione dell'ambito urbano di riferimento e delle specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, ombrelloni, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo.
5. Copia del titolo autorizzativo rilasciato viene trasmessa dal SUAP agli Uffici/Enti di cui al punto precedente coinvolti nel procedimento, e per opportuna conoscenza agli uffici Tributi e Lavori Pubblici.
6. Eventuali deroghe al presente Regolamento, opportunamente motivate, dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 9 – Durata dell'autorizzazione

1. Il titolo Autorizzativo per dehors stagionale è rilasciato per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni.
2. Il titolo Autorizzativo per il dehors continuativo ha una validità massima di tre anni dalla data del rilascio dello stesso, previa esplicita richiesta del richiedente in fase di presentazione dell'istanza, purché il titolare dell'esercizio a cui è annessa la struttura, presenti annualmente ed entro 60 giorni dalla scadenza dell'annualità, una dichiarazione sostitutiva attestante la totale conformità del dehors a quello autorizzato



e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti alle stesse strutture, riferiti agli anni precedenti. Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

3. Per i soli dehors di tipo B, nel provvedimento di autorizzazione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 10 giorni dal termine dei lavori di realizzazione del dehors, una comunicazione di fine lavori con allegata documentazione fotografica della struttura realizzata, comprensiva della dichiarazione asseverata da tecnico abilitato che il dehors è stato realizzato in conformità agli elaborati approvati con provvedimento autorizzativo. La mancata presentazione di tale documentazione, nonché le eventuali difformità riscontrate, produrranno l'effetto della decadenza immediata del titolo autorizzativo.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.
5. L'autorizzazione all'utilizzo dello spazio assentito potrà contenere prescrizioni particolari, subire limitazioni e/o sospensioni per esigenze dell'Amministrazione Comunale, in occasione dello svolgimento di festività religiose, competizioni elettorali o di particolari eventi dalla stessa organizzati, patrocinati e/o autorizzati che necessitino della disponibilità, parziale o totale dello spazio oggetto dell'autorizzazione stessa.
6. Le limitazioni e le sospensioni di cui al comma precedente vengono disposte dall'Ente con preavviso di almeno 5 giorni. Qualora le limitazioni e/o le sospensioni siano dovute a motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o ad eventi di eccezionale valenza, l'Ente non è tenuto ad osservare alcun periodo di preavviso.
7. In caso di trasferimento in proprietà o gestione dell'attività di somministrazione (subingresso) il subentrante avrà diritto alla voltura del titolo Autorizzativo, previa presentazione di apposita istanza.

Articolo 10 – Rinnovo

1. L'eventuale istanza di rinnovo deve essere richiesta per via telematica al SUAP, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata sul titolo autorizzativo, allegando la seguente documentazione:
 - a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, circa la conformità della struttura esistente a quanto autorizzato ed a quanto previsto nel presente Regolamento, nonché alla normativa vigente. Ove le strutture esistenti ed oggetto di rinnovo di autorizzazione, non fossero conformi alle prescrizioni del presente documento, all'istanza di rinnovo dovranno essere allegati tutti gli elaborati previsti all'art. 8, con indicazione delle opere necessarie all'adeguamento del dehors alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - b) documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, con allegata planimetria dei punti di scatto;
 - c) documentazione attestante il regolare pagamento di canoni/tributi relativi al dehors. Non saranno rilasciati titoli autorizzativi ai richiedenti che non risultino in regola con i pagamenti. In tal caso, il titolare dovrà provvedere alla rimozione del dehors a proprie spese. In mancanza l'Amministrazione procederà a proprie spese e cura alla rimozione dei dehors con conseguente rivalsa nei confronti del titolare;
 - d) dichiarazioni a firma di tecnico abilitato in ordine ai vincoli presenti ovvero, nei casi previsti dalla norma vigente, istanze di acquisizione dei pareri da trasmettere agli Uffici/Enti competenti per il tramite del SUAP.

Articolo 11 – Obblighi di manutenzione

2. I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale,



comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.

3. Tutti gli elementi costitutivi del dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti, funzionali ed in perfetta efficienza tecnico-estetica, anche negli eventuali periodi di inattività dell'esercizio.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti, per dimensione, forma e colore, non richiede nuove autorizzazioni.
5. Al termine della giornata lavorativa i tavoli e le sedie devono essere sistemati in modo che non risultino d'intralcio alla pulizia e non siano un pericolo per i passanti.
6. È vietato accatastare, sulla pubblica via o all'esterno del locale, tavoli, sedie, o altri materiali.
7. I rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata utilizzando gli appositi contenitori, secondo le indicazioni e d'intesa con la ditta appaltatrice del servizio.

Articolo 12 – Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Le violazioni al presente Regolamento comportano, in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 13, il pagamento della sanzione pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. (T.U. Enti Locali).
2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors senza titolo, non rimosso allo scadere della concessione o per decadenza della stessa, comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa con rimozione dello stesso a cura e spese del trasgressore in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e s.m.i".
3. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, l'Ufficio competente emana apposita ordinanza, previa diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività in questione. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.
4. Accertata la presenza abusiva, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, di un dehors, qualora l'operatore economico che ha realizzato l'abuso richieda la regolarizzazione del manufatto abusivo, accertata la conformità ai requisiti tecnico/estetici di cui al presente Regolamento ed acquisiti gli eventuali pareri e nulla osta necessari, si procederà all'emissione della concessione, comprendente la sanatoria per il periodo non autorizzato, con la corresponsione di una indennità risarcitoria pari al triplo del valore dell'occupazione di suolo pubblico nella misura prevista per la concessione di occupazione suolo pubblico permanente, oltre al valore dell'occupazione di suolo pubblico per il periodo da autorizzarsi.
5. Qualora il proprietario intenda rimuovere il manufatto abusivo verrà comunque richiesta la corresponsione di una indennità risarcitoria pari al triplo del valore dell'occupazione di suolo pubblico.
6. Qualsiasi danno arrecato dagli elementi costituenti il dehors ai cittadini, al suolo pubblico o alle proprietà private, deve essere risarcito dai titolari dell'attività.
7. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il titolare del dehors deve provvedere al ripristino. Nel caso di inerzia dei titolari di concessione, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare le spese sostenute, oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.



Articolo 13 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento, in caso di sopravvenute necessità di interesse pubblico, non temporanee, inconciliabili con l'occupazione concessa.
2. La concessione può essere inoltre revocata o sospesa al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
 - a) sostanziali modificazioni agli arredi autorizzati, rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) mancanza di manutenzione e tenuta in perfetta efficienza tecnico-estetica dei manufatti installati;
 - c) mancata pulizia delle aree avute in concessione e di quelle poste nelle immediate vicinanze, che comportino nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose. In tal caso viene irrogata una diffida ed una sanzione pari a €. 500,00. La non ottemperanza alla diffida produce la revoca definitiva della concessione;
 - d) disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - e) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del tributo dovuto a qualsiasi titolo per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e per la tassa rifiuti (TARI);
 - f) motivi di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, per l'intera durata stabilita dall'amministrazione, a seconda dell'esigenza. Nel caso di sospensione o decadenza dell'occupazione di suolo pubblico di cui alla presente lettera, per motivi di interesse pubblico, è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente per i periodi non fruiti. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del segnalante, in detrazione al canone degli anni successivi.
3. La revoca o sospensione della concessione non darà alcun diritto di indennizzo ai concessionari, né la restituzione della tassa di occupazione di suolo pubblico anticipatamente pagata, salvo quanto stabilito dal precedente comma, lettera f.

Articolo 14 – Garanzia

4. Prima del rilascio del titolo Autorizzativo dovrà essere prodotto atto unilaterale d'obbligo da parte del richiedente, a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente Regolamento, compresa la rimozione del dehors alla data indicata nel titolo autorizzativo da rilasciarsi.
5. Per i soli dehors di tipo B, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria di durata non inferiore alla concessione del suolo pubblico, di importo pari a 3 volte il canone patrimoniale concessorio.
6. Lo svincolo della fidejussione di cui al punto precedente dovrà essere autorizzato formalmente dall'Ufficio competente (SUAP), su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del dehors, nonché del completo ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso.
2. Tutte le attività che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento hanno in essere una concessione di occupazione di suolo pubblico e/o autorizzazione per l'installazione di dehors, che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dovranno presentare ai competenti uffici dichiarazione di autocertificazione entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, pena la decadenza della concessione. Tutte le altre attività dovranno adeguarsi al presente Regolamento entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di approvazione della presente normativa, mediante presentazione della seguente documentazione:



- a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, circa la conformità della struttura a quanto previsto nel presente Regolamento, nonché alla normativa vigente.
 - b) per le strutture esistenti già in possesso di regolare concessione di occupazione di suolo pubblico e/o autorizzazione per l'installazione di dehors non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, il richiedente dovrà presentare nuova istanza allegando tutti gli elaborati previsti all'art. 8, con indicazione delle opere necessarie all'adeguamento del dehors alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - c) documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, con allegata planimetria dei punti di scatto;
 - d) documentazione attestante il regolare pagamento di canoni/tributi relativi al dehors. Non saranno rilasciati titoli autorizzativi ai richiedenti che non risultino in regola con i pagamenti. In tal caso, il titolare dovrà provvedere alla rimozione del dehors a proprie spese. In mancanza l'Amministrazione procederà a proprie spese e cura alla rimozione dei dehors con conseguente rivalsa nei confronti del titolare;
 - e) dichiarazioni a firma di tecnico abilitato in ordine ai vincoli presenti ovvero, nei casi previsti dalla norma vigente, istanze di acquisizione dei pareri da trasmettere agli Uffici/Enti competenti per il tramite del SUAP.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al codice della strada ed alle altre normative in vigore di riferimento.